

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1967

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione di una Sezione di Corte di appello in Cosenza risponde a una esigenza sentita negli ambienti forensi della provincia da molti e molti anni. Essa, peraltro e soprattutto, va incontro a un'altra e più forte esigenza, che sorge dal fatto, cioè dalla considerazione, che quanti, in provincia di Cosenza, sono costretti ad avere comunque dei contatti con gli uffici della Corte di appello incontrano difficoltà rilevantisime, a cagione delle quali i contatti stessi rappresentano realmente sempre un fastidio e molto spesso un sacrificio.

Sia sottolineato, infatti, il vero.

La provincia di Cosenza è molto estesa e le zone comprese nella competenza territoriale dei tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola sono molto distanti da Catanzaro: siffatta considerazione non merita soverchio commento; essa sta alla base del disegno di legge che si propone alla vostra approvazione.

Vi è subito da aggiungere che, come è incontrovertibilmente saputo da tutti, la funzionalità degli uffici della Corte di appello di Catanzaro è in permanente difficoltà per il grande numero di affari civili, penali, eccetera, che letteralmente ingorgano quegli uffici giudiziari. La Sezione distaccata di Corte di appello, in Cosenza, creerà oggettive condizioni di grande facilitazione

per il disbrigo dell'ingente lavoro giudiziario.

Dal punto di vista statistico, i dati, facilmente rilevabili, giustificano abbondantemente il presente provvedimento.

Va infine sottolineata l'importanza economico-sociale che nella regione calabrese ha assunto in questi ultimi vent'anni la città di Cosenza e la provincia tutta: cosicchè la creazione del nuovo centro giudiziario soddisfa, oltretutto, le esigenze sorgenti da questo rinnovato clima provinciale.

È parso, nel corso di questo ultimo ventennio, che una ragione ostativa alla creazione della Sezione distaccata di Corte di appello di Cosenza potesse essere rappresentata dal fatto che la terza provincia, e cioè Reggio Calabria, ha una sua Sezione distaccata di Corte di appello dipendente sempre dalla Corte di appello di Catanzaro. Ma l'argomento non ha presa. La Sezione distaccata di Reggio Calabria ha una sua particolare storia, ben nota, che se giustifica l'esistenza di quell'ufficio giudiziario non può certamente invalidare le fortissime ragioni che militano a favore della giusta richiesta della provincia di Cosenza. In vero, basterà osservare che la Sezione distaccata di Reggio Calabria ha giurisdizione soltanto sul territorio compreso nella sola circoscrizione del tribunale di Reggio Calabria, e che gli importantissimi tribunali di Palmi e Locrì fanno capo alla Corte di appello di Ca-

tanzaro, rappresentando della stessa il nucleo di maggiore e più intenso lavoro.

Si ha fiducia, onorevoli colleghi, che darete la vostra approvazione al presente di-

segno di legge, manifestando così la vostra solidarietà ai diversi ambienti della provincia di Cosenza, che reclamano da anni il riconoscimento di un loro diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in Cosenza una Sezione distaccata di Corte di appello dipendente dalla Corte di appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei Tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della Sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Catanzaro, alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della Sezione distaccata di Corte di appello di Cosenza, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

La disposizione non si applica alle cause civili nella quale si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del Codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della Sezione distaccata di Corte di appello di Cosenza.